

STATUTO

**LAVORIAMO INSIEME - SOC.
COOP. SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEDEGLIANO UD VIA G.B.
CANDOTTI 58

Numero REA: UD - 172521

Codice fiscale: 01407860301

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

i soci si sono dichiarati a perfetta conoscenza, per essere stato loro inviato unitamente alla convocazione per la presente assemblea e che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", perchè ne formi parte integrante;

- di delegare il comparente ad apportare da solo al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità ovvero che si rendessero comunque necessarie ad insindacabile giudizio del medesimo per ottenere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

A questo punto prende la parola il Presidente il quale precisa che la parte ordinaria dell'assemblea verrà successivamente trattata e separatamente verbalizzata ai sensi di legge.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinariae nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara esaurita la trattazione stessa e sospende la seduta essendo le ore sedici e minuti zero.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno da me notaio, è stato da me notaio letto, in presenza dell'assemblea, al comparente il quale con me notaio lo sottoscrive.

Consta di 2 (due) fogli per complessive pagine 3 (tre) e fin qui della quarta ed ultima.

F.to: Ardemio Baldassi

Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

Allegato " B " al n. 37028 di Raccolta
LAVORIAMO INSIEME

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa con la denominazione "LAVORIAMO INSIEME - Soc. Coop. Sociale a r.l.".

Ai sensi dell'art.111 septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile la Cooperativa è, indipendentemente da quanto disposto dagli art..2512-2513-2514 del Codice Civile, Cooperativa a Mutualità Prevalente.

I contenuti riportati da tutti gli articoli del presente Statuto fanno, esclusivamente riferimento alla disciplina dell'articolo 45 della Costituzione e cioè alla tutela della cooperazione, riconoscendo con ciò l'inviolabile facoltà e l'intoccabile diritto dei Soci Lavoratori (le parole Soci o socio o soci lavoratori o socio lavoratore comprendono sempre in tutto il testo del presente Statuto anche le Socie o la Socia o le socie lavoratrici o la socia lavoratrice) di gestire ed amministrare la propria Cooperativa in tutti i suoi settori. Lo scopo istituzionale della Cooperativa Sociale di tipo B è l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate al fine di fornire loro un concreto e notevole contributo per il recupero ed il reinserimento nell'attuale tessuto sociale e ciò ai sensi dell'articolo 1, lettera b), e degli articoli 4 e 5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni e delle Leggi Regionali in materia.

A tale scopo la Cooperativa Sociale promuove, svolge e gestisce in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi atti-

vità finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno fisico, psichico, comportamentale o di abbandono sociale o morale, nonché di soggetti in stato di emarginazione o a forte rischio di esserlo, per essi l'attività lavorativa non è fine a se stessa, ma rappresenta un valido strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica.

Il Socio, con la sua adesione, stabilisce con la Cooperativa Sociale un rapporto in forza del quale, insieme agli altri Soci, dispone dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Il Socio contribuisce inoltre, economicamente, alla formazione del capitale sociale, conferisce il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa Sociale mettendo a disposizione della stessa le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro per essa disponibile e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Sedegliano (Udine).

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dell'assemblea straordinaria e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente come indicato nel precedente art.1 ed, ispirandosi ai principi della solidarietà, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità e nello spirito della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle leggi regionali in materia. La cooperativa persegue pertanto l'inserimento lavorativo di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap, emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne. La cooperativa inserisce in attività lavorative anche persone normodotate rispettando tuttavia la percentuale prevista dalle leggi nazionali e regionali di cui sopra si fa cenno.

La cooperativa altresì si propone di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione, e della cooperazione sociale in particolare, sul territorio.

Per raggiungere i propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa si propone di svolgere e/o gestire, per conto di privati, imprese ed enti pubblici o privati in genere le seguenti attività:

a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività

sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

b) assunzione di commesse e gestione di servizi di ogni genere a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici anche attraverso la partecipazione a gare di appalto, nonché ogni altra attività compatibile con l'inserimento della cooperativa nella sezione b) dell'art.2 della Legge Regionale 7 febbraio 1992, n.7 e successive modificazioni o altre leggi regionali inerenti;

c) svolgere attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici per conto proprio e conto terzi, di pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione per conto proprio e per conto terzi, e loro custodia, gestione mense, pulizia di centri abitati, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, nonché disinfestazione e derattizzazione, trasporto di persone o cose per conto terzi da ritenersi quest'attività non prevalente; verniciatura barriere stradali, segnaletica stradale verticale e orizzontale, vendemmia, raccolta frutta, sfalcio erbe, cigli stradali, manutenzione impianti, stireria, assemblaggi vari, sbavatura di ugelli e similari, controllo, cernita, inscatolamento, confezionamento di manufatti in genere, movimentazione merci, gestione magazzini in genere per conto proprio e per conto terzi, cura, pulizia e prove alimentari in stabulari, applicazione numerazione civica, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati in conto proprio e per conto terzi, distribuzione di materiale pubblicitario per conto proprio e per conto terzi, pittura locali, pulizia canali in genere, agenzia di viaggi e turismo, traslochi, gestione di canili, affissioni e volantinaggi in genere, lettura contatori;

d) attuazione e/o manutenzione di vivai e spazi pubblici e privati destinati al verde e strutture d'interesse sportivo e ricreativo;

e) svolgere servizi amministrativi e contabili per conto terzi;

f) partecipare a cooperative sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività.

La cooperativa potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con l'ausilio di terzi non soci.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha il solo scopo di attuare il rapporto societario intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è disciplinato secondo le forme stabilite dal regolamento interno.

I compensi delle prestazioni dei soci-lavoratori, tenuto conto del rapporto esclusivamente societario instaurato tra il socio-lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovranno quindi essere compatibili con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensati.

I compensi corrisposti ai soci-lavoratori durante l'esercizio sociale saranno pertanto rapportati alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi effettuate secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorativa.

I compensi corrisposti ai soci-lavoratori durante l'esercizio, in conformità al regolamento interno adottato, potranno essere quindi modificati nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci-lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci-lavoratori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno.

SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci-lavoratori le persone fisiche aventi capacità di agire ed i soggetti svantaggiati individuati dalle vigenti norme di legge che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Possono inoltre essere soci-lavoratori anche i soggetti svantaggiati di cui all'art.4 della Legge 381/91, vale a dire in-

validi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Possono infine essere soci-lavoratori i soggetti svantaggiati previsti da apposite Leggi Regionali in materia.

Qualora i soci svantaggiati difettino dei requisiti di capacità di agire essi saranno rappresentati, nel rapporto sociale instaurato con la Cooperativa ed a termini di legge, dal loro legale rappresentante.

L'ammissione del socio-lavoratore è finalizzata al raggiungimento degli scopi societari, all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci-lavoratori coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Possono essere Soci Volontari, ai sensi della Legge 381/1991, le persone con qualsiasi titolo professionale che manifestino la volontà di esplicare un'attività di volontariato in seno alla Cooperativa attinente agli scopi della cooperativa stessa.

Il socio volontario non percepirà alcun compenso o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono acquisire la qualifica di Soci Sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili ai soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alle azioni dei soci-lavoratori.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Possono inoltre essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 7 - Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) le generalità, la residenza ed il domicilio oppure la denominazione, la sede legale, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione ed il luogo di esercizio dell'attività se si tratta di ente giuridico, il numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- b) l'attività svolta e le proprie caratteristiche personali e professionali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;
- d) la qualifica di socio-lavoratore, socio volontario o di socio sovventore che si intende rivestire. Tali qualifiche sono ritenute singolarmente socio-cooperatore;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;
- g) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine della valutazione della domanda stessa.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è assunta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella Nota Integrativa di Bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sottoscritto;
- b) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di prestare la propria opera in cooperativa con correttezza e buona fede secondo le finalità sociali, le disposizioni previste dal presente statuto e dai regolamenti interni;
- d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- e) di contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai compensi percepiti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- f) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- g) di non essere soci in altre società, anche cooperative, o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adempimenti nuovi soci

Il versamento del capitale sociale sottoscritto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione.

Articolo 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari;
- c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica;
- d) per altri gravi comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.

In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, sia per quanto riguarda il rapporto societario che l'attività lavorativa. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il socio:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi societari, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto sociale, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 o comunque attività contraria agli interessi societari;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto societario e nei rapporti in generale con la società;
- f) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

g) Manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a tre assemblee consecutive.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, o raccomandata a mano a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione,

riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, delibererà l'esclusione del socio. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione. Lo scioglimento del rapporto societario per esclusione determina per il socio-lavoratore l'impossibilità di effettuare qualsiasi attività lavorativa per conto della Cooperativa Sociale con effetto dall'annotazione di cui sopra. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Comunque la deliberazione mantiene la sua efficacia fino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica
In caso di morte del socio il rapporto societario si scioglie. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Scioglimento di socio diverso da -
persona fisica Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.

Articolo 14 - Rimborso delle azioni
I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto societario si scioglie limitatamente al socio.

In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto societario si scioglie limitatamente al socio.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 11, lettere b), c), d), e), ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione lavorativa e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

AZIONI

Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero), detenute dai soci;
- tali azioni di valore nominale di euro 25,00 saranno emesse a partire dalla data di approvazione del presente Statuto. Le precedenti azioni emesse al valore nominale di euro 10,00 restano valide ed efficaci senza alcuna modifica. Il valore nominale complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere in alcun caso superiore ai limiti di legge;
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero), detenute dai soci sovventori;
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche, ai soci sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 16 - Azioni

E' esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33;
- f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i soci-lavoratori, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci-lavoratori e ai soci-volontari in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 19 - Assemblea e Convocazione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge o del presente Statuto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal comune della sede della società purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del Socio dell'avviso di convocazione. L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;
- b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, ed eventualmente del Presidente e del Vice Presidente, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere ai sindaci se nominati;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- e) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza
all'assemblea Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio-lavoratore o socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. L'attribuzione dei voti ai soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del successivo articolo 31.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio nelle assemblee ordinarie e sino ad un massimo di altri tre soci nelle assemblee straordinarie.

Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio. I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Non è ammesso il voto segreto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti fra i Soci, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci-lavoratori e soci-volontari.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Tale limite massimo stabilito dalla Legge non ha effetto retroattivo e quindi decorrerà dalla prima elezione degli Amministratori che si effettuerà dopo l'approvazione del presente Statuto.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Data la natura esclusivamente solidaristica e senza fine di lucro della Società le funzioni di Membri del Consiglio di Amministrazione sono esercitate gratuitamente.

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'assemblea all'atto della nomina dell'organo amministrativo, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre nominare un segretario il quale può anche essere scelto al di fuori dai suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci-lavoratori e soci-volontari.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti entro 60 giorni dalla data del verificarsi di quanto sopra perché provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto, da consegnare agli interessati non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo fax, e-mail o telefonicamente in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti se gli amministratori sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono più di due prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far aderire la Cooperativa Sociale "LAVORIAMO INSIEME - Soc.Coop.Sociale a r.l." alla Confederazione Cooperative Italiane e/o ad altre associazioni, e/o Confederazioni, e/o Enti e/o ad Organismi operanti in ambiti Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale e/o Comunale che favoriscono il conseguimento delle finalità Sociali. Ha altresì la facoltà di revoca da detti organismi. Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge o il presente Statuto, espressamente riserva alla competenza inderogabile della assemblea.

Articolo 26 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

E' inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente, ed, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ai direttori generali, ai soci-lavoratori della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

COLLEGIO SINDACALE CONTROLLO CONTABILE

Articolo 27 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito soltanto qualora ciò sia reso obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 28 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale, in tal caso, deve essere interamente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto

stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, se nominati, o nei loro confronti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere posto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non lavoratori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, se nominato o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e - destinazione patrimonio Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92;
- b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti la prestazione lavorativa dei soci, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

Negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge. Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Articolo 32 - Penali ai soci inadempienti

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati dal Regolamento Interno approvato dall' Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Regolamento Interno, è di competenza del Presidente.

Il Presidente, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci-lavoratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci-lavoratori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Comunque ai sensi di quanto riportato nel precedente articolo 1 la Cooperativa è a mutualità prevalente prescindendo da quanto sopra riportato.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.

F.to: Ardemio Baldassi

Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000,
CON OMISSIONE DELL'ALLEGATO "A" CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

UDINE 27 DICEMBRE 2004

F.TO: PAOLO ALBERTO AMODIO NOTAIO (L.S.)